

COMUNE DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 17/01/2011

In vigore dal 5/02/2011

SEZIONE I -Principi generali	4
Articolo 1 - Campo di applicazione	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
SEZIONE II – Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA).....	6
Articolo 4 - Campo di applicazione	6
Articolo 5 – Presentazione della DPIA	6
Articolo 6 - Modalità di redazione della DPIA	7
Articolo 7 - DPIA per le opere pubbliche.....	8
Articolo 8 - DPIA semplificata per nuovi edifici ad uso non definito.....	8
Articolo 9 – DPIA semplificata per impianti/infrastrutture/attività' con emissione acustica trascurabile	9
Articolo 10 - Sistemi di Gestione Ambientale	9
SEZIONE III - Documentazione d'Impatto Acustico (DIAC).....	9
Articolo 11 - Campo di applicazione	9
Articolo 12 - Modalità di redazione della DIAC.....	10
Articolo 13 – DIAC semplificata per Impianti/infrastrutture/attività' con emissione acustica trascurabile	10
SEZIONE IV - Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA).....	11
Articolo 14 - Campo di applicazione	11
Articolo 15 - Modalità di redazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA).....	11
Articolo 16 - Procedura Semplificata per la VPCA	11
Articolo 17 - Presentazione della VPCA	12
SEZIONE V - Ulteriori previsioni per specifiche attività.....	12
Articolo 18 - Strutture, aree e locali destinati all'intrattenimento ed allo spettacolo	12
Articolo 19 - Pubblici esercizi e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande	12
Articolo 20 - Circoli privati	13
Articolo 21 - Attività sportive, ricreative, scuole di danza e di musica	14
Articolo 22 - Autofficine, carrozzerie	14
Articolo 23 - Autolavaggi.....	14
SEZIONE VI - Cantieri edili, stradali ed assimilati.....	14
Articolo 24 - Criteri generali	14
Articolo 25 - Limiti.....	15
Articolo 26 - Orari.....	15
Articolo 27 - Emergenze - Ripristino erogazione servizi pubblici o pericolo.....	16
Articolo 28 - Modalità autorizzative.....	16
Articolo 29 – Sporadiche deroghe d'orario.....	17
Articolo 30 - Lavori notturni.....	18
SEZIONE VII - Manifestazioni temporanee	18

Articolo 31 - Limiti.....	18
Articolo 32 - Orari.....	19
Articolo 33 - Durata e sito	19
Articolo 34 - Prescrizioni generali	19
Articolo 35 - Modalità autorizzative.....	20
Articolo 36 - Esenzioni.....	21
SEZIONE VIII – Attività temporanee che non necessitano di autorizzazione	22
Articolo 37 - Autorizzazione.....	22
Articolo 38 - Macchinari per attività agricole temporanee o stagionali.....	22
Articolo 39 - Macchine da giardino	22
Articolo 40 - Sorgenti mobili, attrezzature per uso domestico e/o hobbistico	22
Articolo 41 - Altoparlanti	23
Articolo 42 - Cannoncini antistorno	23
Articolo 43 - Cannoni ad onde d’urto per la difesa antigrandine.....	23
Articolo 44 - Dispositivi acustici antifurto	23
Articolo 45 - Artisti di strada (suonatori, cantanti, giocolieri e simili).....	23
Articolo 46 - Altre attività rumorose a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento	24
SEZIONE IX - Controlli, provvedimenti, sanzioni.....	24
Articolo 47 - Controlli.....	24
Articolo 48 - Ordinanze	25
Articolo 49 - Sanzioni amministrative.....	25
Allegato 1 - Contenuto alla DPIA	27
Allegato 2 - Contenuto della DIAc	30
Allegato 3 - Contenuto della VPCA.....	34
Facsimili.....	35

SEZIONE I -Principi generali

Articolo 1 - Campo di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi degli articoli 6, 8 e 14 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, dell'art. 7 della Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21 e delle Linee Guida per l'elaborazione della documentazione d'impatto acustico redatte dall'ARPAV e approvate con DDG n. 3/2008.
- 2) Tutte le sorgenti di rumore fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare, singolarmente, i valori limite di emissione e nel loro insieme i valori limite assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente ed applicati secondo la classificazione acustica del territorio del Comune di Padova. Ad esclusione delle zone classificate dalla zonizzazione acustica comunale in classe VI, tutte le sorgenti fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare anche i valori limite differenziali di immissione previsti dalla normativa vigente.
- 3) Le attività temporanee, quali i cantieri edili, stradali ed assimilabili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera h) dell'art. 6 della L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", per poter essere eseguite devono essere autorizzate dal Comune, anche in deroga ai limiti di emissione ed immissione acustica previsti dalla normativa vigente. L'autorizzazione viene concessa secondo le procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità non esime dall'obbligo di ottenere tutte le altre autorizzazioni/concessioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività.
- 4) Sono esclusi dalla presente disciplina i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. all'844 del Codice Civile.
- 5) Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio o di una proprietà privata, dove i rapporti tra privati sono disciplinati dai Regolamenti Condominiali o dal Codice Civile e non ledono gli interessi o l'incolumità psico-fisica della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.
- 6) Nell'esecuzione di tutte le attività rumorose, comprese quelle domestiche e private, anche se temporanee, si dovrà comunque aver cura che le immissioni acustiche nei confronti dei vicini non eccedano la normale tollerabilità, considerando anche la condizione dei luoghi.

Articolo 2 - Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento si definiscono:

- 1) **Inquinamento acustico**: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno, o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi.
- 2) **Sorgenti sonore fisse**:
 - a) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
 - b) le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole;
 - c) i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
 - d) le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

- 3) **Sorgenti sonore mobili:** tutte quelle non comprese tra le fisse.
- 4) **Attività permanenti:** le attività rumorose stabilmente insediate in un'area, o che si svolgano in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali.
- 5) **Attività temporanee rumorose:** qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio e che, per tipo di lavorazioni, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature, delle macchine e degli strumenti impiegati, o dei luoghi in cui si svolge, comporti rumore percepibile al di fuori dell'area in cui si svolge l'attività stessa
- 6) **Manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico:** i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festivals, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, le manifestazioni a qualsiasi altro titolo effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate, che si svolgano in ambiente aperto, in strutture temporanee quali le tensostrutture, o comunque in edifici o strutture non allo scopo predisposte e finalizzate, che prevedano l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore. Sono, altresì, da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le attività a supporto di altre, quali le attività di intrattenimento esercitate presso i pubblici esercizi, che impieghino sorgenti sonore e si esauriscano in un arco di tempo limitato, complessivamente considerato in 15 giorni per un anno solare.
- 7) **Attività produttive:** tutte le attività industriali ed artigianali, le attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, i pubblici esercizi, le attività di servizio, i parcheggi, le aree e i magazzini di movimentazione mezzi, gli impianti tecnologici di cogenerazione, le centrali idroelettriche, gli impianti di sollevamento e di decompressione, le cave, le strutture sanitarie e i laboratori di analisi, le attività agricole e tutte le altre attività ed impianti riconosciute come tali nelle norme vigenti.
- 8) **Postazioni di servizi commerciali polifunzionali:** i centri commerciali e direzionali, i negozi con superficie di vendita superiore a mq. 500, i distributori di carburanti, le strutture alberghiere, i complessi turistico/ricettivi e quanto a questi assimilabili.
- 9) **Impianti sportivi e ricreativi:** gli impianti sportivi anche polifunzionali, le palestre, i palazzetti dello sport, le piscine, gli stadi e i campi da calcio, calcetto, baseball, softball, rugby e football americano, i campi da bocce e da tennis, le piste per atletica leggera, i bowling, i maneggi, i pattinodromi, i velodromi, gli ippodromi, le piste del ghiaccio, le aree per tiro a segno, a volo, con l'arco, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium, i complessi museali e quanto a questi assimilabili.
- 10) **Opera:** gli impianti, le infrastrutture e gli insediamenti adibiti ad attività produttive, ricreative o sportive, le postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le discoteche, i locali ad intrattenimento danzante, i pubblici esercizi, i circoli privati, le scuole da ballo e di musica, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, ecc..
- 11) **Clima acustico:** l'insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato.
- 12) **Documentazione acustica tecnica:** la Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico (DPIA), la Documentazione d'Impatto Acustico (DIAC), la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA).
- 13) **Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA):** documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica - ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di questa - allo scopo di prevederne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi ed il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

- 14) **Documentazione d'impatto acustico (DIAC):** documento tecnico che descrive le misure fonometriche e le valutazioni effettuate su un'opera in fase d'esercizio, per verificarne il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.
- 15) **Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA):** documento tecnico con il quale viene caratterizzata un'area dal punto di vista acustico; deve essere redatto in fase di progettazione di particolari opere, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di queste, allo scopo di stabilire se l'area risulta idonea acusticamente alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo, nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Viene eseguita per la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate che necessitano di particolare tutela.
- 16) **Nulla osta acustico (NOA):** documento, da richiedere al Settore Ambiente del Comune di Padova, per la realizzazione o modifica di opere per le quali, dalla documentazione previsionale d'impatto acustico, risulti che possono essere superati i valori limite di immissione assoluti e/o differenziali e/o i valori limite di emissione, stabiliti dalla normativa per quell'area, per cui devono essere previste delle misure di mitigazione acustica.

Articolo 3 - Titolo per la redazione della Documentazione Acustica tecnica

- 1) Tutta la documentazione acustica tecnica è resa secondo i criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 «Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95» e con le modalità previste dalla normativa per la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- 2) La documentazione acustica tecnica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L.Q. n. 447/95, dei suoi decreti attuativi, della normativa regionale e delle deliberazioni ARPAV in vigore.
- 3) Il Comune, per l'esame della documentazione e per i controlli relativi alla stessa, potrà avvalersi dell'ARPAV o di un Tecnico competente in Acustica, iscritto all'elenco regionale, diverso da quello che ha redatto la documentazione stessa.

SEZIONE II – Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA)

Articolo 4 - Campo di applicazione

La Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico (DPIA), deve essere redatta per la realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento, avvio, o variazione dell'orario di esercizio delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) pubblici esercizi che operino oltre le ore 22.00 e circoli privati;
- e) impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- g) impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- h) strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- i) ogni altra attività o intervento la cui realizzazione od esercizio possano prevedibilmente comportare propagazione acustica percepibile all'esterno del confine di pertinenza.

Articolo 5 – Presentazione della DPIA

- 1) Per le opere per le quali è prevista, sulla base della vigente normativa, la Valutazione

di Impatto Ambientale, o specifiche autorizzazioni da parte di organi istituzionali diversi da quelli comunali, ivi comprese le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, gli enti competenti per l'istruttoria, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza nelle sedi istituzionali, nell'ambito dell'iter previsto dalla legge, richiedono la presentazione di una DPIA.

- 2) Per le opere di cui al precedente articolo, sottoposte a permesso a costruire, a Segnalazione certificata di Inizio Attività (Scia) o ad altra autorizzazione amministrativa comunale, la DPIA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di costruire o della Segnalazione certificata di Inizio Attività.
- 3) Qualora, vi siano state modifiche in corso d'opera, o nella DPIA presentata all'atto della richiesta di permesso di costruire/Scia fossero presenti motivate esclusioni nella valutazione dei parametri previsti, contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità o di altro provvedimento comunale che abilita o autorizza l'uso delle strutture edilizie, si dovrà presentare una DPIA aggiornata.
- 4) La DPIA va inoltrata al Settore titolare dell'istruttoria autorizzativa.
- 5) Qualora, dalla Documentazione previsionale d'impatto acustico emerga che l'attività potrebbe produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente, la documentazione deve contenere la descrizione delle misure di mitigazione necessarie e va inoltrata al Settore l'Ambiente del Comune, per ottenere il Nulla-osta acustico. Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- 6) L'assenza della documentazione previsionale di impatto acustico, quando prevista a corredo della domanda di permesso di costruire, della Scia, della richiesta di agibilità, o della domanda di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.
- 7) Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'opera in fase di valutazione non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, o qualora la richiesta autorizzativa riguardi edifici per i quali non è al momento definibile l'attività che vi si insedierà, è possibile presentare la documentazione in forma semplificata, eccetto per le attività industriali e/o per presenza di recettori o aree esposte inserite nella classe acustica 1^a (prima) della di zonizzazione acustica .

Articolo 6 - Modalità di redazione della DPIA

- 1) La DPIA deve essere redatta secondo i criteri stabiliti e le modalità descritte all'Articolo 3 e conformemente a quanto schematizzato nell'Allegato 1.
- 2) La DPIA deve consentire:
 - a. la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto (senza le opere o attività in progetto) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto);
 - b. di distinguere la quota di rumorosità indotta dalla sola opera o attività in progetto, rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio.
- 3) Nel caso di modifica, ampliamento o potenziamento di un'opera già esistente, la DPIA deve consentire di valutare, separatamente, il livello sonoro delle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti ed il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste.
- 4) Lo studio deve essere riferito a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività, con particolare attenzione ai recettori od aree maggiormente esposte e/o sensibili.
- 5) Lo studio deve valutare anche il livello sonoro delle emissioni dovute al traffico veicolare indotto dall'esercizio della nuova opera/attività, nonché il contributo delle emissioni sonore di origine antropica connesse con l'attività stessa, benché non riconducibili

direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto.

- 6) Ai fini della valutazione devono essere considerati anche i recettori - intesi come strutture edilizie o aree esterne attrezzate per la permanenza di persone - non ancora realizzati ma per la quale, alla data di presentazione della DPIA, sia concluso l'iter edilizio.
- 7) Qualora la DPIA dimostrasse un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite, la documentazione dovrà comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma.

Articolo 7 - DPIA per le opere pubbliche

Il progetto di opere pubbliche e/o di pubblica utilità dovrà comprendere la documentazione Previsionale d'Impatto acustico, la cui redazione è di competenza del Settore responsabile dell'opera.

Articolo 8 - DPIA semplificata per nuovi edifici ad uso non definito

- 1) Nel caso di progetti di nuovi edifici da adibirsi ad attività produttive - qualora al momento della presentazione della richiesta del permesso di costruire o della Scia, o della domanda per il rilascio del certificato di agibilità, non siano ancora definite le attività che vi saranno svolte - sarà sufficiente accompagnare la documentazione di progetto con una DPIA redatta in forma semplificata.
- 2) La DPIA semplificata dovrà riportare almeno le informazioni seguenti:
 - a) individuazione dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/infrastruttura e indicazione della destinazione d'uso urbanistica delle aree limitrofe;
 - b) indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area di progetto e per le aree limitrofe al nuovo impianto/infrastruttura/attività;
 - c) indicazione dei locali previsti per la nuova attività con riferimento alle proprietà di fonoisolamento delle strutture perimetrali in progetto;
 - d) rappresentazione planimetrica dei dati informativi sul territorio relativi alle aree o ai recettori (edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, siti sensibili quali scuole ospedali case di cura e case di riposo) più vicini alla futura attività;
 - e) descrizione delle aree destinate alla viabilità di servizio, delle aree destinate a parcheggio e individuazione della rete stradale esistente che si prevede sia interessata dal traffico indotto dall'attività in progetto.
- 3) Contestualmente alla presentazione della documentazione in forma semplificata dovranno essere indicate le scelte progettuali specificamente adottate al fine di minimizzare l'impatto acustico dell'insediamento nei confronti dei fabbricati, delle strutture o delle aree maggiormente esposte; tali scelte devono uniformarsi ai seguenti principi generali comunque validi:
 - a) nella scelta della dislocazione dei vani all'interno degli edifici, delle aperture, dei vani dedicati alla produzione ove sia prevedibile l'utilizzo di macchinari, siano considerate le dislocazioni sui lati dell'edificio che meno coinvolgono i recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti;
 - b) nella progettazione della sistemazione delle aree esterne (anche in relazione all'ubicazione di porte e portoni ed all'ubicazione dei vani adibiti a magazzino) dove sia prevedibile una attività di carico scarico merci o di movimentazione mezzi, siano considerate dislocazioni tali da minimizzare l'esposizione al rumore in corrispondenza dei recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti (tenuto conto anche dell'effetto della distanza e dell'effetto schermante di strutture esistenti e/o dello stesso edificio in progetto);

- c) le installazioni impiantistiche degli edifici in progetto (centrali termiche, impianti di ventilazione, unità di trattamento aria, impianti di condizionamento/refrigerazione, gruppi elettrogeni o altro) siano dislocate in posizioni tali da produrre il minore impatto acustico possibile su recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti.
- 4) La documentazione dovrà essere integrata come previsto Articolo 6, non appena sarà definita l'attività che si svolgerà nell'insediamento.
- 5) L'utilizzo improprio della procedura semplificata, può comportare la revoca del titolo ottenuto, o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.

Articolo 9 – DPIA semplificata per impianti/infrastrutture/attività con emissione acustica trascurabile

- 1) E' possibile presentare una DPIA redatta in forma semplificata per le attività che:
 - a) non impiegano macchinari o impianti rumorosi, o non effettuano operazioni comunque rumorose;
 - b) non hanno possibili sorgenti di rumore dovute ad operazioni di movimentazione di materiale o carico-scarico merci;
 - c) non inducono aumenti di flussi di traffico;
 - d) non inducono rumorosità di tipo antropico.
- 2) La DPIA semplificata deve riportare almeno le seguenti indicazioni:
 - a) descrizione dell'opera o attività;
 - b) indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei recettori od aree più vicine all'opera in progetto;
 - c) classificazione acustica dell'area dove è individuata l'opera o attività e delle aree in cui sono inseriti i recettori di cui al punto precedente;
 - d) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore trasmesso per via area o per via strutturale verso l'ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.
- 3) Accertate irregolarità nell'uso della procedura semplificata possono comportare la revoca del titolo ottenuto, o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.
- 4) Il procedimento semplificato non può essere adottato per le DPIA riferite a:
 - a) recettori o aree inserite in classe acustica 1^a, dal piano di zonizzazione acustica comunale;
 - b) impianti adibiti ad attività industriale o attività produttiva già definite.

Articolo 10 - Sistemi di Gestione Ambientale

Per le imprese dotate di un sistema di gestione ambientale, la documentazione in materia di impatto acustico, prevista dal proprio sistema di gestione ambientale, potrà essere utilizzata per i fini di cui all'articolo 8 della LQ n. 447/95, solo qualora contenga tutti gli elementi indicati nell'allegato tecnico delle Linee Guida ARPAV.

SEZIONE III - Documentazione d'Impatto Acustico (DIAC)

Articolo 11 - Campo di applicazione

Su richiesta del Comune e comunque entro 30 giorni dalla messa in funzione dell'opera, sono tenuti alla presentazione della Documentazione d'impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95, i soggetti titolari dei progetti o dei lavori relativi alla realizzazione, alla modifica, alla ristrutturazione, al potenziamento o all'avvio delle seguenti opere o attività:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) pubblici esercizi che operino oltre le 22 e circoli privati;
- e) nuovi impianti ed infrastrutture adibite a impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- g) nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- h) strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- i) ogni altra attività il cui esercizio sia causa di disturbo della popolazione o di segnalazione da parte dei cittadini.

Articolo 12 - Modalità di redazione della DIAC

- 1) La DIAC, deve essere redatta secondo i criteri e le modalità descritte all'Articolo 3 e conformemente a quanto schematizzato nell' Allegato 2.
- 2) La DIAC dovrà caratterizzare acusticamente il territorio influenzato dalle emissioni sonore generate dalle sorgenti indagate, tramite una campagna di misure fonometriche, eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale.
- 3) Qualora i rilevamenti fonometrici, eventualmente integrati con le stime del calcolo previsionale, dimostrassero il mancato rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi. Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- 4) Successivamente alla messa in opera dei sistemi di mitigazione, sarà necessario effettuare una nuova campagna di misure fonometriche - da realizzarsi con le tecniche e le procedure previste nelle linee guida dell'ARPAV, i cui risultati dimostrino l'effettiva mitigazione apportata ai livelli di emissione generati dalla sorgente indagata e ai livelli di immissione complessivamente riscontrati sul territorio.
- 5) La DIAC potrà non contenere tutto quanto previsto dalle Linee Guida ARPAV e dal presente Regolamento solo se verrà giustificata tecnicamente l'inutilità di ogni singola informazione omessa. Il Comune o l'Ente di controllo potrà in ogni caso richiedere ogni integrazione ritenuta necessaria.

Articolo 13 – DIAC semplificata per Impianti/infrastrutture/attività con emissione acustica trascurabile

- 1) E' possibile presentare una DIAC redatta in forma semplificata per le attività che:
 - a) non impiegano macchinari o impianti rumorosi, o non effettuano operazioni comunque rumorose;
 - b) non hanno possibili sorgenti di rumore dovute ad operazioni di movimentazione di materiale o carico-scarico merci;
 - c) non inducono aumenti di flussi di traffico;
 - d) non inducono rumorosità di tipo antropico.
- 2) La DIAC semplificata deve riportare almeno le seguenti indicazioni:
 - a) descrizione dell'opera o attività;
 - b) indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei recettori od aree più vicine all'opera in progetto;
 - c) classificazione acustica dell'area dove è individuata l'opera o attività e delle aree in cui sono inseriti i recettori di cui al punto precedente;

- d) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore trasmesso per via area o per via strutturale verso l'ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.
- 3) Accertate irregolarità nell'uso della procedura semplificata possono comportare la revoca del titolo ottenuto, o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.
- 4) Il procedimento semplificato non può essere adottato per le DIAc riferite a:
 - a) recettori o aree inserite in classe acustica 1^a dal piano di zonizzazione acustica comunale;
 - b) impianti adibiti ad attività industriale o attività produttiva già definite.

SEZIONE IV - Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)

Articolo 14 - Campo di applicazione

La VPCA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, relativamente alle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- 1) scuole e asili nido;
- 2) ospedali;
- 3) case di cura e di riposo;
- 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- 5) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - a. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
 - b. discoteche;
 - c. pubblici esercizi che operino oltre le 22 e circoli privati;
 - d. nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
 - e. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - f. nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
 - g. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali.

Articolo 15 - Modalità di redazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)

- 1) La VPCA deve essere redatta secondo i criteri e le modalità descritte all'Articolo 3 e conformemente a quanto schematizzato nell'Allegato 3.
- 2) Nel caso in cui l'opera in progetto determini una alterazione dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico preesistente, la VPCA deve considerare anche questo ultimo aspetto (ad esempio gli effetti generati dal traffico veicolare indotto, o dalle installazioni impiantistiche previste dal progetto).
- 3) Qualora il clima acustico dell'area dove si insedierà la nuova opera non dovesse essere adeguato agli usi previsti per quest'ultima, si dovrà procedere all'individuazione delle misure di mitigazione. La progettazione degli interventi di mitigazione che costituirà parte integrante della documentazione, dovrà contenere tutte le informazioni utili a caratterizzare le proprietà fisiche, meccaniche e di riduzione dei livelli sonori delle strutture in opera.

Articolo 16 - Procedura Semplificata per la VPCA

- 1) E' sufficiente produrre una documentazione semplificata qualora, nel territorio indagato, si verificano le seguenti condizioni:

- a) non siano presenti sorgenti di rumore;
- b) le aree o fabbricati in progetto siano posti esternamente alle fasce di rispetto acustiche delle infrastrutture di trasporto e a distanze da queste ultime tali da rendere trascurabile il contributo alla rumorosità ambientale determinato dalle emissioni del traffico.

La documentazione dovrà riportare almeno le seguenti indicazioni

- i. descrizione delle eventuali sorgenti di futura realizzazione ed del territorio interessato, specialmente quello in corrispondenza dei recettori od aree maggiormente esposte del progetto;
 - ii. classificazione acustica dell'area dove è previsto l'intervento edilizio e delle aree limitrofe;
 - iii. considerazioni, anche qualitative, che giustifichino la reale trascurabilità dei livelli di rumorosità ambientale che caratterizzano il territorio e i recettori indagati.
- 2) Il procedimento semplificato **non** può essere adottato nei casi in cui:
- a) la VPCA sia riferita a recettori o aree inserite nella classe acustica 1^a (prima) dalla di zonizzazione acustica comunale;
 - b) la VPCA sia riferita a recettori residenziali o comunque soggetti a specifica tutela (siti sensibili quali ad esempio: scuole, ospedali, case di cura, case di riposo o zone a specifica tutela ambientale, etc...) inseriti nelle fasce di rispetto acustiche di infrastrutture di trasporto.

Articolo 17 - Presentazione della VPCA

- 1) La VPCA deve essere inoltrata al Settore competente per l'istruttoria dell'opera.
- 2) Per le opere pubbliche e/o di pubblica utilità, la valutazione del clima acustico è di competenza del Responsabile del Settore titolare dell'opera.
- 3) Il Settore Ambiente può richiedere in qualsiasi momento ai Settori/Enti competenti copia della documentazione.

SEZIONE V - Ulteriori previsioni per specifiche attività

Articolo 18 - Strutture, aree e locali destinati all'intrattenimento ed allo spettacolo

Tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, teatri, teatri-tenda, sale giochi e pubblici esercizi, nell'effettuazione delle loro attività, devono rispettare i valori limite di immissione assoluti e differenziali ed i valori limite di emissione previsti dal DPCM 14/11/97 e dal presente Regolamento nonché, nei casi in cui siano utilizzati impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione acustica, anche quanto previsto dal D.P.C.M. 215/99 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 19 - Pubblici esercizi e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande

- 1) Oltre a quanto previsto alla Sezione II, il legale rappresentante del pubblico esercizio che intenda effettuare un orario oltre le 22,00, o attività accessorie ai sensi dell'art 31 comma 2 della L.R. Veneto 21.9.2007 n. 29, o il Presidente del circolo privato, deve produrre al Settore Commercio i seguenti documenti:
 - l'autocertificazione, redatta come da fac-simile predisposto dal Settore competente, con la quale dichiara le caratteristiche dell'esercizio e l'ottemperanza alle modalità di esecuzione indicate nella DPIA/DIAc. presentata;
 - l'autocertificazione, redatta come da facsimile predisposto dal Settore competente, con la quale dichiara che il Tecnico competente in acustica ha provveduto ad

informarlo circa gli obblighi/ accorgimenti/ interventi necessari per il rispetto dei limiti di rumore e che tali interventi sono stati o saranno attuati. Nel caso in cui gli interventi vengano attuati successivamente, a fine lavori dovrà essere presentata una ulteriore autodichiarazione di ottemperanza a quanto previsto nella DPIA;

- la scheda sintetica, redatta dal Tecnico competente in acustica, secondo il facsimile approntato dal Settore Ambiente.

La suddetta documentazione va presentata all'atto della domanda di autorizzazione o della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, della comunicazione per l'ampliamento di superficie, dell'istanza di prolungamento di orario serale, ovvero prima dell'avvio di attività di intrattenimento complementari, o delle relative modifiche.

- 2) Nel caso di subingresso, senza modifiche alla struttura o alle modalità di gestione rispetto alla precedente, non occorre presentare la documentazione di impatto acustico, se l'esercizio precedente l'aveva già depositata e l'istruttoria si era conclusa positivamente.
- 3) Fatte salve le misure individuate nella documentazione di impatto acustico, per il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione acustica e differenziali, il titolare del pubblico esercizio deve adottare adeguate modalità di gestione delle attività, tali da non creare disturbo a terzi; deve inoltre farsi carico di tutte le misure idonee ad evitare che gli avventori del locale tengano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, sia nel locale che nelle immediate vicinanze.
- 4) Il titolare di pubblico esercizio che svolga la propria attività oltre le ore 22,00, ai fini del rispetto delle regole della convivenza civile e della vivibilità per tutti nella zona, dovrà provvedere affinché:
 - tramite proprio personale, eventualmente anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, sia assicurato un adeguato servizio di vigilanza all'interno dell'esercizio e nelle immediate vicinanze, volto a garantire che i comportamenti degli avventori (quali chiusura delle portiere degli autoveicoli, accelerazioni di motoveicoli e ciclomotori, vociare, ecc.), non arrechino disturbo o disagio alla popolazione residente nella zona, richiedendo l'intervento delle Forze di Polizia, se necessario;
 - si prevenano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dalla sosta abusiva e dall'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e pedonale, anche attraverso stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati, nel rispetto delle normative in vigore.
- 5) Nelle aree esterne di somministrazione e/o nei plateatici, le attività di intrattenimento, così come definite dall'art. 31 della L.R. 29/2007, possono essere svolte non oltre le ore 24.00.
- 6) Le operazioni di sgombero di tavoli e sedie non dovranno, in ogni caso, creare rumore e disturbo al vicinato.

Articolo 20 - Circoli privati

- 1) Fatte salve le misure individuate per il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione assoluti e differenziali nella documentazione di impatto acustico, il responsabile del circolo privato, anche se non esercente la somministrazione di alimenti e/o bevande o l'intrattenimento, deve assicurare che le aree e i locali nei quali si riuniscono i soci e frequentatori abbiano le necessarie caratteristiche di isolamento acustico, tali da garantire che suoni e rumori non siano percepibili negli ambienti confinanti adibiti a residenza, o all'esterno dell'area di pertinenza del circolo.
- 2) Il responsabile del circolo privato, inoltre, deve vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, eventualmente anche informando tempestivamente le Forze di Polizia, se necessario.

3) Eventuali attività all'aperto potranno essere effettuate non oltre le ore 24.00.

Articolo 21 - Attività sportive, ricreative, scuole di danza e di musica

- 1) Le attività sportive e ricreative in ambienti chiusi e le scuole di danza e di musica potranno essere realizzate esclusivamente in locali per i quali siano garantite le idonee caratteristiche di isolamento acustico, tali da impedire l'immissione di suoni o rumori verso locali confinanti adibiti a residenza, o all'esterno.
- 2) In ogni caso, qualora i locali confinino con altri, adibiti a residenza, le attività potranno essere effettuate fino alle ore 24.00.
- 3) Per la realizzazione di autodromi, motodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive analoghe, che si svolgano all'aperto, in tensostrutture o similari, è necessario presentare la DPIA; essa dovrà prevedere anche la proposta di localizzazione delle centraline fisse di monitoraggio, in ottemperanza a quanto stabilito dalla specifica normativa vigente.

Articolo 22 - Autofficine, carrozzerie

Le autofficine e carrozzerie, qualora siano collocate in aree residenziali, o prossime a queste, devono svolgere la loro attività esclusivamente all'interno dei locali deputati; l'esecuzione delle attività che comportino emissioni rumorose deve avvenire con portoni e finestre chiusi.

Articolo 23 - Autolavaggi

- 1) Il funzionamento degli impianti di autolavaggio, anche self-service, installati in prossimità di edifici adibiti a residenza, è consentito esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 21,00 e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 21,00, comunque nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico.
- 2) Gli autolavaggi di nuovo insediamento, non connessi all'attività di distribuzione carburanti, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 metri dalle abitazioni; nell'esercizio della loro attività, devono comunque rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa.

SEZIONE VI - Cantieri edili, stradali ed assimilati

Articolo 24 - Criteri generali

L'esecuzione delle attività dei cantieri edili, stradali ed assimilati, comprese le lavorazioni connesse ad esigenze di sicurezza e viabilità, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili, stradali ed assimilati dovranno essere conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla normativa nazionale; dovrà essere, comunque, privilegiato l'utilizzo delle attrezzature, impianti e macchine ad emissione acustica minore e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). E' vietato l'uso di macchinari privi della dichiarazione CE di conformità;
- b) in attesa di norme specifiche di cui all'Art. 3 comma 1 lettera g) della Legge 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- c) dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose;

- d) l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo;
- e) la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere;
- f) le macchine in uso nel cantiere, la cui emissione acustica sia direttiva, dovranno, se possibile, essere orientate in modo che l'onda acustica non incida direttamente o per riflessione primaria verso i recettori esposti;
- g) dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere;
- h) la durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, da apporsi a cura del soggetto che effettua i lavori, all'ingresso del cantiere.

Articolo 25 - Limiti

- 1) L'esercizio delle attività temporanee connesse ai cantieri edili, stradali ed assimilati, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà superare i seguenti valori limite, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti:
 - a) in zona classe acustica I: L_{Aeq} 65 dB(A);
 - b) in zona classe acustica II, III; IV e V: L_{Aeq} 70 dB(A);
 - c) in zona classe acustica VI: L_{Aeq} 75 dB(A).
- 2) Tali limiti si intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità del cantiere e nei quali siano presenti recettori.
- 3) Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- 4) Nel caso di effettuazione di lavori edili nello stesso edificio, o in locali adiacenti a quelli in cui sono presenti recettori, dovrà essere rispettato il limite di emissione acustica di 65 dB(A), misurato a finestre chiuse, all'interno dei locali disturbati non pertinenti al cantiere, prossimi a quelli in cui si eseguono i lavori e dove sia possibile la permanenza di persone.
- 5) La verifica fonometrica dei valori dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere esaustivamente tutti i fenomeni acustici e le diverse sorgenti impiegate nel cantiere, nelle differenti condizioni d'esercizio; in ogni caso, il tempo di misura per ognuno dei fenomeni e sorgenti sonore, dovrà essere almeno uguale o maggiore di 10 minuti.
- 6) Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Articolo 26 - Orari

- 1) L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, compresi i cantieri di ristrutturazione, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00.
- 2) L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato o in adiacenza a locali dove sono presenti recettori (appartamenti e uffici/negozi in uso) è consentito dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00. In sede d'istruttoria, sarà possibile valutare orari di effettuazione dei lavori diversi, solo se concordati con i recettori esposti.
- 3) L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, in cantieri stradali di ordinaria manutenzione e di breve durata, o per la potatura, l'abbattimento di alberi, lo sfalcio dell'erba e/o assimilabili, relativamente al verde pubblico, è

consentita nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo e fatti salvi tutti gli altri adempimenti riguardanti la circolazione stradale.

- 4) Qualora, per motivate e comprovate esigenze, non sia in alcun modo possibile il rispetto dei valori limite e degli orari suindicati, in via eccezionale e solo per limitati periodi di tempo, potrà essere valutata la possibilità di concedere un'ulteriore deroga ai valori limite di emissione acustica e limitate e sporadiche deroghe all'orario, previa dimostrazione da parte del richiedente di aver messo in atto tutto quanto sia tecnicamente ed organizzativamente possibile per ridurre l'emissione acustica ai minimi livelli possibili e che non esistono soluzioni alternative più efficaci.
- 5) Solo ed esclusivamente per esigenze connesse alla sicurezza, mobilità e/o viabilità, su parere del Settore Polizia Municipale, sarà possibile concedere l'autorizzazione ad effettuare lavorazioni rumorose in periodo notturno.

Articolo 27 - Emergenze - Ripristino erogazione servizi pubblici o pericolo

Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, si deroga automaticamente agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 28 - Modalità autorizzative

1) AUTOCERTIFICAZIONE

- a) L'attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilati aventi le seguenti caratteristiche:
 - ◆ durata non superiore a 6 mesi;
 - ◆ ubicazione a distanze superiori a 100 metri da ospedali, case di cura, case di riposo, scuole;
 - ◆ rispetto degli orari e dei limiti di sonori previsti, in deroga, dall'Articolo 25 e dall'Articolo 26 del presente Regolamento,
- b) è autorizzata mediante presentazione di autocertificazione, redatta come da facsimile predisposto dal Settore Ambiente, da presentare almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori.
- c) L'autocertificazione deve essere redatta dal responsabile dell'impresa che esegue i lavori (rappresentante legale, direttore lavori, direttore del cantiere), secondo il fac-simile predisposto dal Settore Ambiente e deve contenere tassativamente tutte le informazioni e le dichiarazioni in esso previste. L'assenza nell'autocertificazione anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni previste, o non sottoscritta dal richiedente, comporta il rigetto dell'istanza e l'attività non potrà considerarsi autorizzata.
- d) L'autocertificazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo quanto previsto dall'art. 47 del DPR 445/2000; nel caso di dichiarazioni mendaci, o di atti falsi, il responsabile è passibile delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.
- e) L'autorizzazione si intende concessa se, entro 10 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione, il competente ufficio comunale non trasmette richiesta di integrazioni, o rigetto dell'istanza; non è previsto, pertanto, il rilascio di specifico atto autorizzatorio. La richiesta di integrazioni sospende i termini dell'istruttoria.
- f) Copia dell'autocertificazione presentata, munita del timbro di ricevimento dell'Ufficio Protocollo del Comune, o della ricevuta di ritorno della Raccomandata, o del rapporto di positivo invio tramite telefax, deve essere custodita presso la sede del cantiere ed esibita agli organi di controllo.

2) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

- a) Qualora un'attività cantieristica, edile, stradale o assimilabile, sia contraddistinta anche da una sola delle seguenti caratteristiche:
 - ◆ durata superiore a 6 mesi;
 - ◆ collocata a distanza uguale o inferiore a 100 metri da scuole, ospedali, case di cura, case di riposo;
 - ◆ si presume possa comportare il superamento di limiti di sonori previsti , in deroga, dall'Articolo 25 e dall'Articolo 26 del presente Regolamento ,
- b) l'autorizzazione in deroga può essere concessa solo in riscontro a specifica domanda, corredata da una valutazione previsionale d'impatto acustico.
- c) La richiesta deve essere presentata, su carta resa legale con apposizione di marca da bollo, dal responsabile dell'impresa che esegue i lavori (rappresentante legale, direttore lavori, direttore del cantiere), secondo il modello predisposto dal Settore Ambiente e deve tassativamente contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni in esso previste. Qualora si riscontri l'assenza anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni dovute, ne verrà richiesta l'integrazione, con conseguente sospensione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione in deroga; la non esaustiva integrazione, secondo quanto richiesto, comporta il rigetto dell'istanza. Alla richiesta deve essere allegata una Documentazione Previsionale d'impatto acustico redatta secondo quanto specificato ai relativi articoli del presente Regolamento e comprendente anche la descrizione delle misure di mitigazione acustica che si intendono porre in atto, una planimetria dell'area, il cronoprogramma dei lavori, copia della certificazione CE delle attrezzature impiegate, una marca da bollo per l'atto autorizzativo e la ricevuta di pagamento delle spese d'istruttoria.
- d) La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata al Settore Ambiente del Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il dirigente, esaminate le misure messe in atto per ridurre al minimo l'emissione acustica e valutate le motivazioni eccezionali e contingenti relative a lavorazioni per cui è prevedibile il superamento dei valori limite di rumore, eventualmente sentito anche il parere dell'ARPAV, rilascia l'Autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica, imponendo le necessarie prescrizioni.
- e) L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere ritirata direttamente presso il Settore Ambiente del Comune, entro 30 giorni dal rilascio; trascorso tale termine, l'atto non ritirato viene archiviato e l'attività non può considerarsi autorizzata.
- f) L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere conservata presso la sede del cantiere ed esibita alle autorità di controllo.

Articolo 29 – Sporadiche deroghe d'orario

- 1) Per imprescindibili ed eccezionali necessità di operare al di fuori dell'orario stabilito dal presente Regolamento, nell'ambito di attività cantieristiche edili, stradali ed assimilate, già autorizzate in deroga ai limiti di emissione acustica, sarà possibile concedere ulteriore deroga d'orario, comunque esclusivamente all'interno del periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00), in riscontro a specifica domanda, adeguatamente motivata sulle necessità che richiedono tale ulteriore deroga.
- 2) La domanda dovrà essere presentata dal responsabile dell'impresa che esegue i lavori (rappresentante legale, direttore lavori, direttore del cantiere), secondo il modello predisposto dal Settore Ambiente, almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, elencando i macchinari da utilizzare, le lavorazioni da effettuare, le misure di mitigazione acustica messe in atto in quella particolare situazione operativa ed il numero e data di protocollo dell'autorizzazione in deroga già rilasciata.
- 3) Di norma, non sarà concesso il prolungamento di orario per più giorni consecutivi, né

per più di 10 giorni complessivi.

Articolo 30 - Lavori notturni

- 1) Nel caso di effettive e documentate esigenze di sicurezza, mobilità e/o di viabilità, potrà essere autorizzata l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi di manutenzione, in cantieri stradali di durata non superiore a 15 giorni, previa presentazione, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dei lavori, di un'autocertificazione redatta come da modello predisposto dal Settore Ambiente, dalla quale risultino: il tipo di lavorazioni, le date, il luogo dell'intervento ed i macchinari che verranno impiegati; all'autocertificazione dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità di chi la sottoscrive e la documentazione che giustifichi le particolari esigenze di sicurezza e/o di viabilità, nonché il parere del Settore Polizia Municipale.
- 2) Nell'autocertificazione il responsabile del cantiere deve impegnarsi, espressamente, al rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - a. sia assicurato il rispetto del limite di 65 dB(A), mediati nel periodo notturno, alla facciata delle abitazioni più prossime alla strada;
 - b. i residenti nella zona vengano avvisati, opportunamente e con congruo anticipo, della possibile rumorosità che i lavori comporteranno;
 - c. non siano tenuti accesi macchinari, se non per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni richieste;
 - d. siano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre la rumorosità, in particolare intervenendo sui macchinari impiegati, o interponendo opportune barriere mobili.
- 3) La medesima autocertificazione, con le stesse modalità, può essere presentata per l'autorizzazione di cantieri diversi da quelli stradali, della durata di un giorno solo, per i quali sia necessario lavorare in orari serali, o parzialmente notturni (comunque non oltre le ore 22,30 e non prima delle ore 5,30), in seguito a specifica prescrizione della Polizia Municipale per motivi di viabilità/sicurezza.

SEZIONE VII - Manifestazioni temporanee

Articolo 31 - Limiti

- 1) L'effettuazione delle manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà causare il superamento dei seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, in facciata agli edifici esposti:
 - a. in zona classe acustica I - II - III - IV: LAeq 65 dB(A);
 - b. in zona classe acustica V - VI: LAeq 70 dB(A).
- 2) Relativamente ai soli concerti musicali di notevole rilevanza, il cui afflusso di spettatori sia superiore a 1000 persone, ed alle manifestazioni sportive di rilievo con gare di go-kart, rally, tiro a volo e motocross, di durata massima di 1 giorno, il valore limite di emissione da non superare, riferito ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, sarà:
 - a. in zona classe acustica I - II - III - IV: LAeq 70 dB(A);
 - b. in zona classe acustica V - VI: LAeq 75 dB(A).
- 3) Tali limiti s'intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità dell'area nella quale si effettua la manifestazione e nei quali siano presenti recettori. Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- 4) Anche per le manifestazioni temporanee, internamente all'area ove esse si svolgono, dovrà essere rispettato il limite di 95 dB(A) LAeq, previsto dal D.P.C.M. 16 aprile

1999, n. 215 per la tutela degli spettatori.

- 5) La verifica fonometrica del rispetto dei valori limite dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere esaurientemente tutti i fenomeni acustici e le diverse sorgenti impiegate, o attivate, per la manifestazione, nelle differenti condizioni d'esercizio; in ogni caso, il tempo di misura per ognuno dei fenomeni e sorgenti sonore, dovrà essere almeno uguale o maggiore a 10 minuti. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Articolo 32 - Orari

L'attivazione delle sorgenti sonore, per le manifestazioni temporanee, è consentita nell'orario:

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00.

Articolo 33 - Durata e sito

- 1) Per ognuna delle aree del territorio comunale utilizzate per l'effettuazione di manifestazioni temporanee, compresi i pubblici esercizi ed i circoli privati nei quali vengano svolte attività temporanee di intrattenimento, non potrà essere superato il limite di complessivi 15 giorni di attività, per anno solare.
- 2) Nell'ambito del suddetto limite complessivo di 15 giorni, per ciascuna area, per anno solare, non potranno svolgersi più di 5 concerti di notevole rilevanza, con afflusso di spettatori superiore a 1000 persone, se in ambiente aperto, o in strutture temporanee tipo tensostrutture. In ogni caso, i 5 concerti di notevole rilevanza non potranno tenersi in giorni consecutivi.
- 3) Esclusivamente per le rassegne cinematografiche all'aperto e per le manifestazioni nei parchi e giardini pubblici, il numero massimo complessivo di giorni di attività per anno solare è pari a 30.
- 4) Per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune di Padova, o in collaborazione con lo stesso, inserite nei programmi dall'Amministrazione Comunale, approvate con Delibera di Giunta, o Determinazione Dirigenziale ed effettuate sotto il controllo e la responsabilità del Dirigente del Settore comunale organizzatore, indipendentemente dal luogo scelto per l'effettuazione, si potrà derogare dal limite di 15 giorni per anno solare, fino ad un massimo di 70 giorni. Tali manifestazioni saranno autorizzate previa conferenza di servizi tra gli uffici comunali preposti.
- 5) Le proiezioni cinematografiche estive, nei Giardini dell'Arena Romana, potranno svolgersi tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.
- 6) Fanno eccezione al limite di giorni per anno solare, le aree:
 - a. Prato della Valle - Lobo Santa Giustina;
 - b. Stadio Euganeo (interno).
- 7) E' vietato lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose in aree di pertinenza di ospedali, di case di cura o di riposo, o a distanze inferiori a 100 metri da esse.

Articolo 34 - Prescrizioni generali

Lo svolgimento di una manifestazione temporanea in luogo pubblico, o aperto al pubblico, indipendentemente dal luogo di effettuazione, dalla durata e dalle caratteristiche, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
- b) gli impianti di amplificazione acustica dovranno essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri recettori esposti ed orientati in modo tale che l'onda acustica non incida in modo diretto, o tramite riflessioni, verso gli stessi;

- c) dopo le ore 22,00 si dovranno ridurre i livelli delle basse frequenze;
- d) dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento della manifestazione; per quanto possibile, si dovrà prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori, al termine della manifestazione;
- e) nel caso sia previsto un consistente afflusso di pubblico, è necessario prevedere una regolamentazione del deflusso delle persone, nonché la presenza di parcheggi nelle vicinanze, salvo che non si prevedano servizi di "bus navetta";
- f) a prescindere dalla tipologia di manifestazione, si dovrà avere riguardo dei luoghi, sia dal punto di vista degli eventuali siti sensibili in prossimità, sia dal punto di vista artistico/monumentale, che sotto l'aspetto della conformazione dei luoghi stessi.

Articolo 35 - Modalità autorizzative

1) AUTOCERTIFICAZIONE

- a) Lo svolgimento sul territorio comunale di manifestazioni temporanee in luogo pubblico, o aperto al pubblico, aventi le seguenti caratteristiche:
 - effettuate per complessivi 15 giorni per anno solare, previsti per ogni area (Articolo 33);
 - collocate in aree poste a non meno di 100 metri da ospedali, case di cura, case di riposo;
 - che si prevede rispettino gli orari ed i limiti di emissione acustica previsti, in deroga, dal presente Regolamento (Articolo 31 , Articolo 32), è autorizzato mediante presentazione di autocertificazione, redatta come da modello predisposto, da presentare al Settore Ambiente del Comune di Padova, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
- b) L'autocertificazione deve essere redatta da soggetto avente potere di rappresentanza della ditta/società/associazione che organizza/gestisce la manifestazione, utilizzando il modello predisposto dal Settore Ambiente. Nel caso di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, che usufruiscono della deroga del numero di giorni per sito, l'autocertificazione deve essere redatta e sottoscritta dal Dirigente del Settore Comunale che organizza la manifestazione. L'autocertificazione deve contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni previste. L'assenza, nell'autocertificazione, anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni richieste, comporta il rigetto dell'istanza e pertanto l'attività non potrà considerarsi autorizzata.
- c) L'autocertificazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo quanto previsto dall'art. 47 del DPR 445/2000; nel caso di dichiarazioni mendaci, o di atti falsi, il responsabile è passibile delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.
- d) L'autorizzazione si intende tacitamente concessa se, entro 10 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione, non vengono richieste integrazioni, o non viene espressamente rigettata l'istanza; non è previsto il rilascio di specifico atto autorizzatorio. La richiesta di integrazioni sospende i termini per l'inizio dell'attività.
- e) Copia dell'autocertificazione presentata, munita del timbro di ricevimento dell'Ufficio Protocollo del Comune, o della ricevuta di ritorno della Raccomandata, o del rapporto di positivo invio tramite telefax, deve essere custodita presso la sede della manifestazione ed esibita agli organi di controllo.

2) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

- a) Qualora una manifestazione, per eccezionali e documentati motivi di carattere artistico, socioculturale e/o di pubblico interesse, non possa rientrare tra i parametri sopradescritti e, pertanto, comporti una delle seguenti situazioni:

- si svolga in un'area per un periodo tale da comportare il superamento del limite massimo di 15 giorni complessivi, per sito, per anno solare(Articolo 33);
 - si svolga in un'area collocata a meno di 100 m da ospedali, case di cura, case di riposo;
 - si presume possa comportare il superamento di limiti sonori previsti dal presente Regolamento (Articolo 31);
 - si svolga oltre l'orario previsto dal presente Regolamento per le manifestazioni temporanee (Articolo 32);
- l'autorizzazione in deroga potrà essere concessa solo in riscontro a specifica domanda, corredata dalla Documentazione previsionale d'impatto acustico.
- b) La richiesta deve essere presentata, su carta resa legale con apposizione di marca da bollo, da soggetto avente potere di rappresentanza della ditta/ società/ associazione che organizza/gestisce la manifestazione, nella forma di cui al modello predisposto dal Settore Ambiente e deve contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni in esso previste. L'assenza anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni previste, comporta la richiesta di integrazioni, con conseguente sospensione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione; la non esaustiva integrazione, secondo quanto richiesto comporta il rigetto dell'istanza. Alla richiesta deve essere allegata la Documentazione Previsionale d'impatto acustici, redatta da Tecnico competente in acustica riconosciuto dalla regione di residenza, una marca da bollo per l'atto autorizzativo e la ricevuta di pagamento delle spese d'istruttoria.
- c) La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Settore Ambiente del Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il dirigente, esaminate le misure da mettere in atto per ridurre al minimo l'emissione acustica e valutate le motivazioni eccezionali e contingenti che richiedono l'effettuazione della manifestazione in un orario diverso dal disposto e/o che possono far prevedere il superamento dei valori limite di emissione acustica, eventualmente sentito anche il parere dell'ARPAV, rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica e/o agli orari, imponendo le necessarie prescrizioni.
- d) Le manifestazioni caratterizzate da eccezionali e documentabili valenze artistiche, socioculturali e/o di pubblico interesse, per le quali sia stato richiesto lo svolgimento oltre le ore 24.00, potranno svolgersi, dopo tale orario, esclusivamente nel rispetto dei limiti di emissione acustica previsti dal DPCM 14/11/97 per la classe acustica dell'area in cui sono ubicate e nel rispetto del valore limite differenziale di immissione.
- e) L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere ritirata direttamente presso il Settore Ambiente del Comune, entro 30 giorni dal rilascio; trascorso tale termine senza che l'atto sia stato ritirato, l'autorizzazione decade nella sua validità e l'attività non può considerarsi autorizzata. L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere conservata presso la sede della manifestazione ed esibita alle autorità di controllo.

Articolo 36 - Esenzioni

1) Le manifestazioni quali:

- comizi politici e sindacali;
- manifestazioni commemorative pubbliche;
- manifestazioni di beneficenza,

di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 19,00 e non usufruiscano di supporti musicali, sono esentate dalla procedura di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica. L'utilizzo di

apparecchi elettroacustici è permesso esclusivamente per l'amplificazione acustica della voce degli oratori. Le suddette manifestazioni non concorrono al conteggio per il rispetto del limite annuale di giorni complessivi per area utilizzata.

- 2) Qualora le suddette manifestazioni si dovessero avvalere di supporti musicali, con l'utilizzo di impianti elettroacustici e sistemi di amplificazione, o strumenti musicali, saranno sottoposte alla disciplina del presente Regolamento e pertanto dovranno essere autorizzati in deroga ai limiti di emissione acustica, secondo le disposizioni e procedure descritte nei precedenti articoli.
- 3) Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica:
 - le processioni religiose di qualsiasi professione;
 - le manifestazioni itineranti della Banda cittadina;
 - le sfilate di carri allegorici.

SEZIONE VIII – Attività temporanee che non necessitano di autorizzazione

Articolo 37 - Autorizzazione

L'uso temporaneo delle attrezzature di cui ai seguenti articoli, non richiede alcuna autorizzazione, tuttavia devono essere rispettate le prescrizioni di seguito descritte.

Articolo 38 - Macchinari per attività agricole temporanee o stagionali

- 1) Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con impiego di macchinari mobili, devono essere svolte con macchinari che rispettino le norme tecniche di omologazione di prodotto; tali attività non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e quindi non è prevista la comunicazione delle date di svolgimento.
- 2) Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con macchinari mobili, si potranno effettuare dalle ore 6,00 alle ore 22,00 nei giorni feriali e dalle ore 7,00 alle ore 13,00 nei giorni festivi.

Articolo 39 - Macchine da giardino

- 1) L'uso di macchine e attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, in aree private, è consentito
 - a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00;
 - b) il sabato e nei giorni festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
- 2) Le macchine e le attrezzature in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da minimizzare il rumore nelle aree adiacenti; esse dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

Articolo 40 - Sorgenti mobili, attrezzature per uso domestico e/o hobbistico

Le macchine, le attrezzature e le attività rumorose per fini domestici, hobbistici o simili da utilizzare all'aperto, dovranno essere utilizzate, o svolte, avendo cura che le emissioni prodotte siano contenute e comunque entro i seguenti orari:

- nei giorni feriali, escluso il sabato: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00;
- il sabato: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- nei giorni festivi: dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Articolo 41 - Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, è consentito nei giorni feriali, all'esterno della cerchia muraria cinquecentesca, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Articolo 42 - Cannoncini antistorno

- 1) In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano adottate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni, comunque a distanza non inferiore a 100 metri e con la bocca di sparo non orientata verso edifici frequentati;
 - b) ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei, occorrerà proteggere il cannone con una idonea recinzione;
 - c) l'attivazione di tali apparecchi è consentita nella fascia oraria: dalle ore 6.00 fino al tramonto, con pausa dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e con cadenza di sparo pari o superiore a 3 minuti.
- 2) In caso di piccoli vigneti, è opportuno valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

Articolo 43 - Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso di tali apparecchi è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. orario: divieto di impiego dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine);
- b. ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano (distanza maggiori di 200 metri), da edifici abitati, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- c. periodo di utilizzo: dal 15 marzo al 31 ottobre.

Articolo 44 - Dispositivi acustici antifurto

- 1) I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc., devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore, che ne limiti l'emissione acustica ad un massimo di 10 minuti primi.
- 2) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, comunque, non deve superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
- 3) In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Articolo 45 - Artisti di strada (suonatori, cantanti, giocolieri e simili)

- 1) L'attività artistica di strada (cantanti, suonatori, giocolieri, ecc.) deve essere svolta esclusivamente in forma itinerante, arrecando il minor disturbo possibile ai cittadini; non può essere esercitata per più di 2 ore consecutive nello stesso luogo, un'eventuale successiva esibizione potrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza, o a non meno di due ore dalla fine della precedente.
- 2) L'attività non dovrà comportare l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico, impianti di amplificazione acustica ed attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

Articolo 46 - Altre attività rumorose a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è:

- a. nei giorni feriali, escluso il sabato: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00;
- b. il sabato e nei giorni festivi: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

SEZIONE IX - Controlli, provvedimenti, sanzioni

Articolo 47 - Controlli

- 1) Il Comune può eseguire controlli in materia di tutela dall'inquinamento acustico, sulla veridicità e la correttezza di tutta la documentazione presentata, sulle opere e sul loro uso, nonché sull'esecuzione delle attività, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.
- 2) Per l'esecuzione delle attività di controllo, il Settore Ambiente del Comune si può avvalere della collaborazione del Settore Polizia Municipale e/o dell'ARPAV e può richiedere al titolare dell'opera/attività ulteriore documentazione, oltre a quella eventualmente già presentata, o imporre verifiche fonometriche, se ritenute necessarie per gli accertamenti.
- 3) Qualora, nel corso dei controlli vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni nella documentazione presentata, comunque non costituenti falsità, in caso di procedimento autorizzatorio in corso, i soggetti interessati sono invitati dal Settore Ambiente ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Trascorso tale termine senza che le integrazioni siano prodotte, il procedimento viene chiuso, a cura del Settore competente.
- 4) Qualora, nel corso del controllo della documentazione acustica, si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni, costituendo esse autocertificazione resa da un soggetto all'Amministrazione comunale, il Responsabile del procedimento trasmette gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.
- 5) Qualora l'accertamento di falsità nell'atto presentato avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il medesimo e l'atto stesso viene revocato dal Settore competente.
- 6) Per quanto attiene all'effettuazione di attività temporanee, indipendentemente dalla tipologia dell'attività, dalla sua durata, dagli orari di effettuazione e dalle modalità di autorizzazione in deroga, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata e di espletare controlli presso le sedi di effettuazione dell'attività; in caso di accertata irregolarità, o inosservanza a quanto dichiarato con autocertificazione, o nella richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica, nonché a quanto prescritto nell'atto autorizzativo, l'Amministrazione Comunale, può procedere, mediante ordinanza o diffida, anche all'inibizione o alla sospensione dell'attività.
- 7) Il Settore Ambiente può richiedere la Documentazione acustica tecnica, anche nei casi per cui la stessa non sia espressamente prevista dal presente Regolamento, in particolare nel caso di attività che generino esposti, o comunque ogni qualvolta, nel corso dell'istruttoria, se ne ravvisi l'opportunità.
- 8) Il Settore Ambiente ha facoltà di imporre misure di mitigazione o limitazioni qualora, a seguito delle verifiche e controlli eseguiti, se ne ravvisi la necessità.

Articolo 48 - Ordinanze

1) Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

2) Ordinanze dirigenziali

Qualora, dai controlli effettuati, risulti la mancanza della prevista Documentazione acustica tecnica, o si riscontri il superamento dei limiti sonori previsti dalla normativa vigente, compreso il presente Regolamento, o comunque in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità, anche ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico, il Dirigente del Settore Ambiente, fatte salve le previste sanzioni, emette specifica ordinanza.

Articolo 49 - Sanzioni amministrative.

1) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 447/95: "Legge quadro sull'inquinamento acustico", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale:

- a) chiunque non ottempera al motivato provvedimento, legittimamente adottato dall'autorità competente, richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, con il quale viene ordinato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,91 a euro 10329,14;
- b) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione acustica, nonché differenziali, previsti dalla normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,45 a euro 5164,57;
- c) La violazione di quanto stabilito dal presente Regolamento e delle disposizioni dettate in applicazione della legge 447/95, dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10329,14.

2) In particolare, sono considerate violazioni del disposto di cui all'art. 10, comma 3 della Legge 447/95, e pertanto punite ai sensi di detto articolo, i seguenti comportamenti:

- a) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività, senza aver presentato, ove prevista, la Documentazione acustica tecnica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- b) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività presentando la Documentazione acustica tecnica carente delle informazioni previste dal presente Regolamento, in assenza di adeguata espressa motivazione;
- c) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività, senza aver ottenuto il previsto nulla-osta acustico, nei casi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
- d) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività, in difformità a quanto previsto nella Documentazione acustica tecnica presentata;
- e) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività non

- f) ottemperando alle prescrizioni eventualmente imposte dall'autorità competente; realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività senza aver presentato le integrazioni alla Documentazione acustica tecnica, richieste dall'autorità competente, nei tempi prescritti;
 - g) mancata presentazione delle misure fonometriche di verifica, quando previste e/o richieste, entro il termine di 30 giorni dall'attivazione della sorgente;
 - h) avvio di attività cantieristiche in assenza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e all'orario, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - i) avvio di attività cantieristica senza aver presentato l'autodichiarazione prevista dal presente Regolamento, per i casi e secondo le modalità stabilite;
 - j) avvio di attività cantieristica senza aver presentato le integrazioni richieste dal Settore competente del Comune;
 - k) esecuzione di attività cantieristica in orari non consentiti dal presente Regolamento;
 - l) esecuzione di attività cantieristica non ottemperando alle prescrizioni imposte dal Settore competente del Comune;
 - m) effettuazione di manifestazioni temporanee in assenza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - n) effettuazione di manifestazioni temporanee senza aver presentato l'autodichiarazione prevista dal presente Regolamento, per i casi e secondo le modalità stabilite;
 - o) effettuazione di manifestazioni temporanee senza aver presentato le integrazioni richieste dal Settore competente del Comune;
 - p) effettuazione di manifestazioni temporanee in orari, o aree, non consentiti dal presente Regolamento;
 - q) effettuazione di manifestazioni temporanee non ottemperando alle prescrizioni imposte dal Settore competente del Comune.
- 3) L'attivazione di sorgenti sonore che causino il superamento dei limiti di emissione ed immissione, assoluti e differenziali, comporta, oltre alla sanzione prevista ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95, il pagamento delle spese relative alle verifiche effettuate dall'ARPAV.
- 4) Il superamento dei limiti di emissione ed immissione, assoluti e differenziali, comporta, inoltre, l'obbligo per il responsabile dell'attività/impianto/infrastruttura di presentazione del Piano di risanamento/bonifica acustico e la realizzazione degli interventi individuati.
- 5) Nel caso di redazione da parte del Tecnico competente di documentazione acustica tecnica, contenente gravi errori, omissioni e/o imprecisioni, anche se non costituenti falsità, o nella quale si evidenzino elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, o di inattendibilità evidente delle stesse, fatte salve le conseguenze nei confronti della Ditta che esercita l'attività, il Settore competente procede ad informare la Regione Veneto e l'ARPAV, indicando il nominativo del Tecnico acustico e le irregolarità rilevate.
- 6) In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente.

Allegato 1 - Contenuto alla DPIA

La DPIA deve contenere tutte le informazioni e valutazioni previste nelle Linee Guida ARPAV, ed in particolare:

- a) dati identificativi del titolare o legale rappresentante dell'opera indagata;
- b) tipologia dell'impianto/infrastruttura/insediamento;
- c) caratteristiche dell'impianto tali per cui risulta necessario un eventuale ciclo produttivo continuo;
- d) temporalità lavorativa (continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, ecc);
- e) orari lavorativi e dei giorni lavorativi dell'anno;
- f) destinazione urbanistica e classificazione acustica dell'area in cui si collocherà l'impianto;
- g) Individuazione delle aree di influenza in cui la realizzazione del nuovo impianto potrebbe determinare una variazione significativa dei livelli di rumore ambientale, loro destinazione d'uso urbanistica e classificazione acustica;
- h) Indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area di insediamento e di influenza;
- i) individuazione dell'estensione e dei valori limite delle fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto che interessano l'area di insediamento e di influenza;
- j) dati informativi sul territorio distinguendo tutti gli elementi presenti sia naturali che artificiali;
- k) sorgenti sonore già presenti nell'area;
- l) recettori esposti;
- m) riferimenti legislativi europei, nazionali e regionali, della normativa tecnica, degli strumenti regolamentari e delle tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione;
- n) descrizione dei cicli tecnologici, delle installazioni impiantistiche, delle apparecchiature, delle attività, delle operazioni di movimentazione mezzi, delle operazioni di carico e scarico merci e delle aree destinate a parcheggio che caratterizzano l'impianto/infrastruttura/attività in progetto;
- o) per ogni sorgente di rumore relativa all'attività/impianto/infrastruttura/insediamenti si dovrà indicare:
 - i) periodi di funzionamento nell'arco della giornata, durata e fasi del processo industriale (avviamento, fermata, funzionamento, ecc...),
 - ii) caratteristiche di continuità,
 - iii) modalità di emissione sonora,
 - iv) condizioni di contemporaneità di esercizio,
 - v) condizioni di massima emissione sonora,
 - vi) condizioni di usuale operatività,
 - vii) collocazione all'aperto o in locali chiusi,
 - viii) proprietà costruttive e funzionali,
 - ix) potenza meccanica, potenza elettrica o potenza termica del macchinario,
 - x) marca, modello e altre eventuali informazioni utili ad identificare il macchinario,
 - xi) dimensioni e posizione del macchinario e ubicazione esatta,
 - xii) condizioni di funzionamento a cui i dati si riferiscono (a vuoto, al carico nominale, ecc...),
 - xiii) proprietà geometriche del contesto ove è ubicata la sorgente,
 - xiv) campo di emissione sonora,
 - xv) livello equivalente ponderato della potenza sonora e spettro della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava), o in alternativa, livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti

- (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione), espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava);
- xvi) eventuale direttività dell'emissione della sorgente,
 - xvii) origine dei dati,
 - xviii) rappresentazione geometrica utilizzata nella modellazione della sorgente,
 - xix) caratteristiche di direzionalità generata da eventuale restrizione del campo di emissione sonora per presenza di superfici riflettenti prossime al macchinario;
- p) per sorgenti confinate in locali chiusi fornire anche:
- i) valutazione del potere fonoisolante delle partizioni divisorie,
 - ii) contributo della trasmissione per via aerea e della trasmissione per via strutturale,
 - iii) incremento della rumorosità indotto dal campo riverberato generato all'interno del locale,
 - iv) fonti dei dati utilizzati,
 - v) stima della rumorosità trasmessa in corrispondenza di eventuali locali confinanti;
- q) descrizione dei fenomeni di attenuazione introdotti dall'assorbimento atmosferico, dalla divergenza geometrica, dall'effetto del suolo e dalle schermature introdotte dagli ostacoli (fabbricati, terrapieni, barriere, ecc);
- r) descrizione delle eventuali modificazioni ai flussi di traffico in corrispondenza di arterie stradali esistenti, modificate o di nuova realizzazione causate dall'impianto/ infrastruttura/ insediamento/ attività;
- s) stima previsionale dei livelli di rumore indotti sul territorio maggiormente esposto;
- t) descrizione dei punti individuati per le misure fonometriche e risultati delle misure fonometriche di caratterizzazione dei livelli di clima acustico prima della realizzazione dell'impianto/infrastruttura/attività (scenario ante-operam);
- u) stima delle variazioni dei livelli di rumore ambientale rispetto alla situazione ante-operam,
- v) distinzione della quota di rumorosità generata dall'impianto in progetto e di quella derivante dalle altre sorgenti presenti sul territorio;
- w) descrizione delle tecniche di calcolo previsionale adottate per la stima;
- x) misure fonometriche effettuate per la calibrazione del modello previsionale;
- y) valutazione dell'errore introdotto dal sistema di calcolo sulla stima dei livelli generati, incertezza associata ai risultati ottenuti dal modello di calcolo, scostamento massimo atteso;
- z) descrizione di eventuali interventi e misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi;
- aa) caratteristiche fisiche e meccaniche e proprietà di riduzione dei livelli sonori delle opere di mitigazione;
- bb) rilevamenti fonometrici programmati per la verifica post-operam della rumorosità indotta all'entrata in esercizio dell'impianto /infrastruttura / attività e le eventuali alterazioni del clima acustico;
- cc) determinazione dei livelli di rumore indotti dalle attività e sorgenti di cantiere relative alla fase di costruzione dell'impianto /infrastruttura / attività e accorgimenti previsti al fine di contenere l'impatto acustico generato durante la fase di cantiere.

Alla DPIA dovranno essere allegati:

- a) planimetrie orientate in scala opportuna dove siano rappresentate e individuate la posizione in pianta e in quota:
 - le caratteristiche geografiche e topografiche dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/ infrastruttura/ attività,
 - le caratteristiche geografiche e topografiche delle aree di influenza;

- i recettori: edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, le aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, i siti sensibili quali scuole ospedali case di cura e case di riposo, le aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali;
 - il progetto edilizio del nuovo impianto/infrastruttura/insediamento,
 - le sorgenti di rumore presenti;
 - la presenza di barriere, edifici, ostacoli alla diffusione sonora.
 - I punti di misura individuati per la validazione del modello previsionale,
 - I punti di misura individuati per la valutazione del clima acustico ante-operam,
 - I punti di misura individuati per il monitoraggio post-operam.
- b) le certificazioni fornite dal costruttore attestanti il livello equivalente ponderato della potenza sonora e lo spettro della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava) e l'eventuale direttività (indice o fattore di direttività) delle sorgenti o, in alternativa, i livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione), espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava);
- c) i grafici dei rilievi fonometrici effettuati,
- d) i fogli di calcolo di eventuali modelli software utilizzati,
- e) le certificazioni attestanti le proprietà fonoisolanti e fonoassorbenti dei materiali/strutture edilizie e delle strutture di mitigazione,
- f) i riferimenti bibliografici per i dati ed i modelli di calcolo ricavati dalla letteratura,
- g) la mancanza di alcuni dei parametri previsti dovrà essere adeguatamente motivata.

Allegato 2 - Contenuto della DIAC

- 1) La DIAC deve contenere tutte le informazioni previste nelle Linee Guida ARPAV, in particolare, dovrà contenere i dati di seguito elencati:
 - a) descrizione tipologia e caratteristiche dell'opera indagata;
 - b) descrizione dell'area in esame;
 - c) descrizione delle infrastrutture stradali presenti e caratteristiche del traffico;
 - d) attività o sorgenti diverse da quelle indagate, che concorrono alla determinazione della rumorosità ambientale;
 - e) recettori esposti (edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, aree territoriali edificabili in progetto già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali;
 - f) indicazione della destinazione d'uso urbanistica dell'area in esame;
 - g) valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area in esame;
 - h) estensione e valori limite delle fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto che interessano l'area in esame;
 - i) indicazione delle aree destinate alla viabilità di servizio e del movimento di mezzi indotto, specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo;
 - j) indicazione delle aree destinate a parcheggio e del flusso di traffico indotto specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo;
 - k) indicazione della rete stradale esistente interessata dal traffico veicolare indotto dall'opera, specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo, riferendosi alla movimentazione media e a quella riferita alla giornata e alla settimana di maggior flusso;
 - l) motivazioni per un eventuale ciclo produttivo continuo;
 - m) descrizione della temporalità dell'attività svolta (continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, ecc...) ed indicazione degli orari e dei giorni nell'anno;
 - n) proprietà di fonoisolamento delle partizioni perimetrali; esplicitando le fonti dei dati utilizzati;
 - o) descrizione dei cicli tecnologici, delle attività, delle manifestazioni effettuate,
 - p) sorgenti di rumore significative presenti: macchinari, apparecchiature, installazioni impiantistiche (impianti di refrigerazione, di condizionamento, di ventilazione, di aspirazione, di trattamento aria), impianti elettroacustici, indicando per ognuna:
 - ◆ ubicazione esatta;
 - ◆ periodi di funzionamento nell'arco del giorno con indicazione della durata e delle diverse fasi di attività;
 - ◆ marca, modello, dimensioni e altre eventuali informazioni utili per l'identificazione;
 - ◆ potenza meccanica/elettrica/termica e condizioni di funzionamento a cui i dati si riferiscono (a vuoto, al carico nominale, ecc...).
 - ◆ Intervallo temporale di funzionamento e/o di operatività nel periodo diurno e notturno, caratteristiche di continuità e relative alle modalità di emissione sonora, condizioni di contemporaneità di esercizio, di massima emissione sonora e di usuale operatività, posizione in pianta e in quota specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi;
 - ◆ dati e informazioni utili alla determinazione del livello equivalente ponderato della potenza sonora e dello spettro della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava) e la eventuale direttività

(indice o fattore di direttività) o - in alternativa - dati e informazioni utili alla determinazione dei livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione) espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava).

- q) descrizione delle attività, delle operazioni di movimentazione mezzi e delle operazioni di carico e scarico merci che caratterizzano l'opera indagata;
 - r) indicazione dei riferimenti legislativi europei, nazionali e regionali, della normativa tecnica, degli strumenti regolamentari e delle tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.
 - s) caratteristiche acustiche rilevanti degli elementi che influiscono sulla propagazione dei livelli di rumorosità generata dall'opera indagata in corrispondenza dell'area in esame e dei punti di misura (attenuazioni introdotte da ostacoli quali fabbricati, barriere o terrapieni, proprietà fonoassorbente del terreno, direzione e velocità del vento, ecc...);
 - t) fonti dei dati utilizzati.
- 2) Le DIAc relative a discoteche ed a locali ad intrattenimento danzante e, qualora siano presenti impianti elettroacustici e di diffusione sonora anche le DIAc relative ad impianti sportivi e ricreativi, postazioni di servizi commerciali polifunzionali, esercizi pubblici e circoli privati, dovranno contenere, oltre a quanto elencato nel comma precedente:
- a) descrizione dell'impianto elettroacustico e dei diffusori sonori fornendo l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie)
 - b) indicazione delle impostazioni relative alle regolazioni elettroacustiche utilizzate per la sonorizzazione del locale
 - c) indicazione delle impostazioni relative alle condizioni di massima emissione dell'impianto senza distorsione
 - d) documentazione fotografica relativa all'impianto ed alle impostazioni su indicate;
- 3) Le DIAc relative a discoteche, locali ad intrattenimento danzante, impianti sportivi e ricreativi, esercizi pubblici e circoli privati dovranno, inoltre individuare le zone di libero accesso per il pubblico (sia interne che esterne) e quantificare il numero massimo di avventori che interessano l'attività;
- 4) Relativamente alle campagne di misure fonometriche per determinare i livelli di rumore indotti dall'opera indagata sul territorio maggiormente esposto, nella DIAc dovranno essere indicati:
- a) i punti, in corrispondenza degli edifici, delle aree e dei recettori, dove sono state eseguite le misure
 - b) la distanza dal confine della pertinenza esterna dell'opera indagata, la distanza dalle sorgenti, dalle strutture e dalle attività rumorose indagate di ogni punto indagato;
 - c) la distanza di ogni punto indagato dalle altre eventuali sorgenti presenti sul territorio;
 - d) la distanza di ogni punto indagato dalla facciata maggiormente esposta dei recettori e/o dal versante più esposto dell'area in esame;
 - e) l'altezza della postazione microfonica rispetto al terreno;
 - f) la temperatura (°C),
 - g) l'umidità relativa (%),
 - h) la direzione e velocità del vento (m/s),
 - i) la data della misura,
 - j) il numero di misure,
 - k) la durata della misura.
- 5) Per i risultati delle misure fonometriche realizzate attraverso tecniche di

campionamento temporale, indicare lo scostamento massimo atteso rispetto ai descrittori acustici riferiti agli intervalli di tempo di riferimento indicati dalla normativa vigente e determinati secondo le modalità da essa indicate.

- 6) la DIAc dovrà contenere la valutazione dei seguenti parametri:
- a) la rumorosità dall'opera nelle condizioni più cautelative di esercizio;
 - b) la quota di rumorosità indotta dalle singole sorgenti, strutture ed distinguendola da quella indotta dalle restanti sorgenti presenti sul territorio;
 - c) la quota di rumorosità complessiva indotta dall'opera indagata e da tutte le restanti sorgenti presenti sul territorio;
 - d) la variabilità delle emissioni sonore generate dall'opera nelle condizioni più cautelative di emissioni rumorose;
 - e) la quota di rumorosità generata dal traffico stradale indotto dall'opera nelle condizioni più cautelative ;
 - f) il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A LAeq - riferito al tempo di misura e all'intervallo di tempo indicato dalla normativa vigente - possibilmente espresso in bande di terzi di ottava indotto dalle sole emissioni generate dall'opera;
 - g) i livelli di rumorosità indotti all'interno degli edifici maggiormente esposti alle emissioni generate dall'opera e del criterio differenziale;
 - h) il livello residuo;
 - i) il livello ambientale;
 - j) i livelli percentili ritenuti maggiormente significativi a caratterizzare la rumorosità generata dall'opera e quella generata dalle eventuali sorgenti diverse da quelle dell'opera indagata;
 - k) presenza di eventuali componenti tonali, impulsive o in bassa frequenza nei livelli di emissione generati dall'opera o dalle eventuali sorgenti diverse da questa;
 - l) livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A LAeq - riferito al tempo di misura e all'intervallo di tempo indicato dalla normativa vigente - con l'aggiunta degli eventuali fattori correttivi che tengano conto delle componenti tonali, impulsive e a bassa frequenza;
 - m) per rumorosità ambientale condizionata oltre che dall'opera indagata, anche da altre sorgenti sonore presenti sul territorio: analisi del tracciato fonometrico.
- 7) Per rumorosità ambientale caratterizzata dalla presenza di componenti impulsive, tonali o a bassa frequenza dovrà essere effettuata:
- a) analisi della storia temporale dei livelli di rumore rilevati con costante fast, slow ed impulse, evidenziando i momenti caratterizzati dagli eventi di tipo impulsivo;
 - b) analisi spettrale per bande di terzi di ottava effettuata sul fenomeno sonoro stazionario indagato, individuando le bande in frequenza responsabili della componente tonale o a bassa frequenza.

Alla DIAc dovranno essere allegate:

- c) Planimetria in scala adeguata nella quale siano individuabili, in pianta ed in quota:
 - ◆ le aree indagate,
 - ◆ l'opera oggetto di valutazione,
 - ◆ le pertinenze esterne,
 - ◆ le sorgenti sonore,
 - ◆ i recettori,
 - ◆ le reciproche distanze,
 - ◆ i punti di misura.
 - ◆ il tracciato della storia temporale dei livelli rilevati durante la misura con gli

opportuni scorpori di rumorosità che consentano di individuare i livelli generati dalle sorgenti, dalle strutture e dalle attività relative all'opera indagata, distinguendoli da quelli generati dalle altre sorgenti presenti sul territorio.

Allegato 3 - Contenuto della VPCA

- 1) La VPCA deve essere redatta conformemente ai criteri stabiliti dal D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 «Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95».
- 2) la VPCA dovrà descrivere esaurientemente lo scenario acustico in cui l'opera andrà ad insediarsi e contenere almeno:
 - a) descrizione esauritiva dell'opera da realizzare;
 - b) descrizione esauritiva dell'area indagata, delle attività ed infrastrutture presenti;
 - c) l'indicazione dei valori limite sia assoluti che differenziali da applicare rispettivamente alle emissioni delle singole sorgenti e alle immissioni generate dall'insieme di sorgenti da cui dipendono i livelli di clima acustico dell'area indagata.
 - d) per ogni sorgente dovranno essere fornite le indicazioni di carattere generale che consentano di individuare le principali cause e meccanismi di generazione delle emissioni di rumore che condizionano il clima acustico dell'area indagata;
 - e) le modalità di esecuzione della campagna di misure eseguite per la caratterizzazione sonora dell'area;
 - f) i risultati della campagna di misure fonometriche, eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale acustica di tutta l'area interessata dalla realizzazione dell'opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza dei recettori sensibili;
 - g) effetti acustici indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine.

Diurno	dB(A)	Valore limite di riferimento dB(A)
Livello sonoro di emissione dell'impianto/attività misurato prima della modifica		
Livello sonoro residuo		
Livello differenziale di immissione		
Notturmo	dB(A)	Valore limite di riferimento dB(A)
Livello sonoro di emissione dell'impianto/attività misurato prima della modifica		
Livello sonoro residuo		
Livello differenziale di immissione		

Livelli sonori post operam

Misurati (DIAC)

stimati (DPIA)

a metri _____ dal recettore più esposto _____ (classe _____):

	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Valore limite di riferimento dB(A)	
			Diurno	notturno
Livello sonoro ambientale				
Livello sonoro residuo				
Livello di emissione dell'impianto/attività				
Valori differenziali di immissione				

Flusso di traffico	Veicoli/h		Livello sonoro	
	Diurno	notturno	Diurno	notturno
Totale				
Dovuto all'attività				

Rumore antropico	localizzazione	N° persone	Contributo sonoro dB(A)

Carico-scarico merci	Orario effettuazione	Contributo sonoro dB(A)

RUMOROSITA' TOTALE IMPIANTO/ATTIVITA': dB(A) _____

ATTENZIONE!
SUPERAMENTO DEI LIMITI
no sì

Presenza ospedali, case di cura o di riposo, scuole nelle vicinanze:


no sì (_____ a metri _____)

Sono necessarie opere di mitigazione no sì

Opere di mitigazione acustica previste: _____

Abbattimento previsto dalle opere di mitigazione acustica (dBA) _____

IL SOTTOSCRITTO TECNICO COMPETENTE _____
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA CHE LE INFORMAZIONI FORNITE SONO RISPONDENTI A VERITA' E DI AVER REDATTO L'ALLEGATA RELAZIONE TECNICA IN MODO CONFORME ALLE LINEE GUIDA REGIONALI (criteri ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera l) della Legge 26/10/1995 n. 447 ed approvati con Deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29/01/2008).

 **ALLEGA:** copia fotostatica del documento di identità personale.

Data relazione tecnica: _____

Tecnico Acustico: _____

Iscritto all'Elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale REGIONE _____ con il n. _____

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI E CONDIZIONI PREVISTE DAL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE PER
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

Marca da bollo

Spazio per il protocollo

**Al Capo Settore
Ambiente
Comune di Padova**

Il/la sottoscritto/a _____
in qualità di _____
della ditta/associazione _____
cod. fiscale/partita IVA _____
sede legale _____
telefono _____
indirizzo mail _____

fac-simile
telefax

**CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
ai limiti e/o alle condizioni previste dal Regolamento Acustico Comunale per le
attività temporanee**

Ai sensi della L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della LR 21/99 e del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Padova, per la manifestazione denominata

_____ da svolgersi in _____
dal _____ al _____
tipo ed entità di deroga richiesta _____

A TAL PROPOSITO DICHIARA CHE:

la manifestazione avrà luogo con il seguente orario:
dalle ore _____ alle ore _____ (e dalle ore _____ alle
ore _____)
e consisterà in (descrivere dettagliatamente le attività):

Allega alla presente:

- Documentazione previsionale d'impatto acustico;
- Planimetria indicante la posizione delle attrezzature/impianti/attività rumorose, di un eventuale palcoscenico, dei recettori circostanti e ad eventuali siti sensibili (rientranti nella classe I nella zonizzazione acustica del territorio) ed il posizionamento delle strutture di mitigazione;
- Schede tecniche degli impianti elettroacustici utilizzati;
- Eventuali misure fonometriche.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

Padova, lì _____ In fede

Riferimento per eventuali comunicazioni

Cognome e Nome _____

Indirizzo _____

Telefono _____ telefax _____ indirizzo mail _____

»»» ATTENZIONE:

- * **LA DOMANDA VA INOLTRATA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' RUMOROSA;** non è garantito il rilascio dell'autorizzazione in deroga se la domanda viene inoltrata con un termine inferiore.
- * *La domanda deve essere compilata integralmente: non si assicura il rilascio dell'autorizzazione nel caso di domanda incompleta; l'eventuale richiesta di integrazioni sospende i termini dell'istruttoria.*
- * *Per le manifestazioni che si prevede vengano esercitate nel rispetto dei limiti, orari e condizioni previsti dal Regolamento Comunale (compreso il numero massimo di giorni di manifestazioni su un sito), è sufficiente presentare AUTODICHIARAZIONE (utilizzare il modello di DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA).*

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI E CONDIZIONI PREVISTE DAL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE PER
CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI**

Marca da bollo

Spazio per il protocollo

**Al capo Settore
Ambiente
Comune di Padova**

Il/la sottoscritto/a _____
in qualità di _____
della ditta/associazione _____
cod. fiscale/partita IVA _____
sede legale _____
telefono _____
indirizzo mail _____



CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

ai limiti e/o agli orari, ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95, del DPCM 14/11/97,
della LR 21/99 e del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del
Comune di Padova
per l'attività del
cantiere _____
sito in (Via/Piazza e numero civico) _____
Committente _____

Pratica edilizia n. _____
Autorizzazione edilizia/DIA n. _____
Entità della deroga richiesta _____

A TAL PROPOSITO DICHIARA:

che l'attività avrà inizio il _____
e si prolungherà fino al _____
L'attività consisterà in (descrivere dettagliatamente le fasi operative):

Le attività/attrezzature fonte di rumorosità saranno le seguenti (tipologia, modello e potenza acustica):

Tipologia, marca, modello	Anno omologazione	Potenza acustica dB(A)	Impiego giornaliero (ore)

Il cantiere si trova in prossimità di:

- ❖ abitazione privata singola a metri _____, situata in classe acustica _____
- ❖ gruppo di abitazioni private a metri _____, situata in classe acustica _____
- ❖ condominio/i a metri _____ situata in classe acustica _____
- ❖ scuola a metri _____ situata in classe acustica _____
- ❖ ospedale/casa di cura a metri _____, situata in classe acustica _____
- ❖ casa di riposo a metri _____ situata in classe acustica _____
- ❖ altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità a metri _____, in area classe acustica _____

in facciata ai quali si prevede il raggiungimento dei seguenti livelli sonori:

- ◆ abitazione: dB(A) _____
- ◆ scuola: dB(A) _____
- ◆ ospedale: dB(A) _____
- ◆ casa di riposo: dB(A) _____
- ◆ altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità _____ dB(A) _____

Al fine di minimizzare la rumorosità prodotta verranno messe in atto le seguenti misure tecnico-organizzative:

Dichiara, inoltre, che le misure predisposte corrispondono a quanto tecnicamente è possibile mettere in atto per ridurre l'immissione di rumore ma che, ciononostante, la rumorosità prodotta non rientra nei limiti previsti dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Padova.

Si allega alla presente:

- Documentazione previsionale di impatto acustico;
- planimetria indicante la posizione delle macchine/attività rumorose rispetto ai recettori circostanti e ad eventuali siti sensibili (rientranti nella classe I nella zonizzazione acustica del territorio) ed il posizionamento delle strutture di mitigazione;
- copia della certificazione di conformità CEE delle macchine in uso;
- copia di eventuali misure fonometriche;
- cronoprogramma delle lavorazioni.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

Padova, li _____

In fede

»»» ATTENZIONE:

» LA DOMANDA VA INOLTRATA ALMENO 30 GIORNI

PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA',

non è garantito il rilascio dell'autorizzazione in deroga richiesta meno di 30 giorni prima dell'inizio del cantiere;

» Per i cantieri di durata non superiore a **6 mesi**, che rispettino anche TUTTE le altre condizioni di cui agli Artt 25 e 26 del Regolamento Comunale è possibile presentare solo l'AUTOCERTIFICAZIONE (utilizzare il modulo di DICHIARAZIONE PER CANTIERI)

DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
NEL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI
PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Al Capo Settore Ambiente
Comune di Padova

Il/la _____
sottoscritto/a _____
in qualità di _____
della ditta/associazione _____
cod. fiscale/partita IVA _____
sede legale _____
telefono _____ telefax _____
indirizzo mail _____

dichiara che

la manifestazione _____
effettuata in via/piazza _____
nei giorni dal _____ al _____
in orario dalle _____ alle _____ (e dalle _____ alle _____)
si svolgerà nel rispetto delle condizioni e dei limiti di rumore e di orario previsti dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Padova.

In particolare:

Limiti (art. 31):

In zona I - II - III - IV classe: **65 dB(A)***;

In zona V e VI classe: **70 dB(A)***;

Concerti e manifestazioni sportive di notevole rilevanza:

In zona I - II - III - IV classe: **70 dB(A)***;

In zona V e VI classe: **75 dB(A)***;

All'interno delle aree o locali in cui si svolge la manifestazione: **95 dB(A)**.

*I valori si intendono riferiti ad un tempo di misura di almeno 10 minuti in facciata agli edifici esposti.

Orari (art. 32):

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e/o dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

Distanze (art. 33):

A non meno di **100** metri da:

- ospedali
- case di cura
- case di riposo
- scuole

Durata e sito (art. 33):

massimo **15** gg per sito, per anno solare;

Concerti/ manifestazioni sportive rilevanti, non consecutivi, per sito: max **5** gg;

Rassegne cinematografiche all'aperto: max **30** gg;

Manifestazioni in parchi e giardini: max **30** gg;

Manifestazioni Amministrazione Comunale: max **70** gg;

Rassegna Cinematografica Arena Romana: dal 15 giugno al 30 settembre.

Prescrizioni (Articolo 34):

- saranno adottate tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
- gli impianti di amplificazione sonora saranno posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri recettori esposti ed orientati in modo tale che l'onda sonora non incida in modo diretto, o tramite riflessioni, verso gli stessi;
- dopo le ore 22,00 si ridurranno i livelli delle basse frequenze;
- saranno evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento della manifestazione; per quanto possibile, si provvederà a prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori, al termine della manifestazione;
- nel caso sia previsto un consistente afflusso di pubblico, si provvederà a regolamentare il deflusso delle persone e si verificherà la presenza di parcheggi nelle vicinanze, in caso contrario si prevederà un servizio di "bus navetta";
- si avrà riguardo dei luoghi, sia dal punto di vista degli eventuali siti sensibili in prossimità, sia dal punto di vista artistico/monumentale, che sotto l'aspetto della conformazione dei luoghi stessi.

La manifestazione consisterà in (descrivere dettagliatamente tutte le attività svolte)

_____ e comporterà l'utilizzo delle seguenti attrezzature:

tipologia, marca e modello tipo strumento musicale	Potenza (watt)	Potenza sonora (dB(A))

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente nazionale, regionale e Comunale in materia di inquinamento acustico ed attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

Allega alla presente:

- ❑ planimetria dell'area interessata e di influenza della manifestazione, con indicate le sorgenti sonore ed i recettori esposti. relazione tecnico descrittiva delle sorgenti sonore impiegate (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, schede tecniche, potenza sonora);
- ❑ descrizione degli accorgimenti tecnico-procedurali per limitare l'emissione sonora ed il disturbo;
- ❑ programma della manifestazione;
- ❑ fotocopia di documento di identità;

Padova, li _____

In fede

ATTENZIONE!

*Una volta compilata, **fare una copia** della presente DICHIARAZIONE; originale e copia dovranno essere presentate alla Segreteria del Settore Ambiente del Comune, **ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.***

E' possibile anche inviare la documentazione per posta, o via telefax.

La DICHIARAZIONE, munita del timbro del protocollo, o della ricevuta di ritorno della Raccomandata, o del rapporto di positivo invio tramite telefax, va tenuta in cantiere a disposizione per eventuali controlli.

*La presente Dichiarazione è **alternativa** all'Autorizzazione in deroga e **può essere presentata SOLO nel caso in cui si preveda di rispettare TUTTE le condizioni previste dal Regolamento Comunale; in caso contrario bisogna presentare DOMANDA**, mediante apposito modulo corredato di marca da bollo da presentare **almeno 30 giorni prima della data** di inizio della manifestazione ed ottenere la relativa **AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.***

SANZIONI

Inosservanza norme regolamento: Art. 10 c. 3 L. 447/95: da € 258 a € 10.329

+ Inosservanza norme attività temporanee: Art. 8 L.R. 21/99: da € 103 a € 516

DICHIARAZIONE PER CANTIERE

NEL RISPETTO DEI LIMITI, ORARI E CONDIZIONI
PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Al Dirigente del Settore
Ambiente
Comune di Padova

Il/la
sottoscritto/a _____
in qualità di _____
della ditta/associazione _____
cod. fiscale/partita
IVA _____
sede
legale _____
telefono _____ telefax _____
_____ indirizzo mail _____

fac-simile

dichiara che:

l'attività del cantiere per

sito in _____
Committente _____
Pratica edilizia n. _____
avrà inizio il _____
si prolungherà fino al _____
verrà effettuata nel rispetto dei limiti di rumore e di orario previsti dagli artt.
25 e 26 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di
Padova, in particolare:

Durata del cantiere:
Non superiore a **6 mesi**.

Orari:
8.00 /13.30 - 14.30/19.00

All'interno di fabbricati occupati (da abitazioni e/o uffici): **9.00/12.30 - 15.30/18.00**

Limiti:
In zona I classe: **65 dB(A)***
In zona II, III, IV e V classe: **70 dB(A)***
In zona VI classe: **75 dB(A)***
All'interno dei locali occupati da persone ed adiacenti al cantiere (abitazioni e/o uffici/negozi): **65 dB(A)**,

I valori si intendono riferiti ad un tempo di misura di almeno 10 minuti

Distanze

A non meno di 100 metri da:

- ospedali
- case di cura
- case di riposo
- scuole

Prescrizioni (Articolo 23):

- ❖ tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nel cantiere (edile, stradale ed assimilati) saranno conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla normativa nazionale; sarà comunque privilegiato l'utilizzo delle attrezzature, impianti e macchine ad emissione acustica minore e saranno attuati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). Non saranno usati macchinari privi della dichiarazione CE di conformità;
- ❖ in attesa di norme specifiche di cui all'Art. 3 comma 1 lettera g) della Legge 447/1995, gli avvisatori acustici saranno utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- ❖ sarà evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose;
- ❖ l'accensione delle macchine rumorose sarà limitata all'esclusivo tempo di utilizzo;
- ❖ le attrezzature rumorose saranno collocate, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere;
- ❖ le macchine in uso nel cantiere, la cui emissione sonora sia direttiva, saranno orientate, se possibile, in modo che l'onda sonora non incida direttamente o per riflessione primaria verso i recettori esposti;
- ❖ si avrà cura di evitare tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere;
- ❖ la durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, saranno resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, da apporsi a cura del soggetto che effettua i lavori, all'ingresso del cantiere.

Il cantiere sarà collocato alle seguenti distanze da recettori sensibili:

Scuola _____ a metri _____

Ospedale/casa di cura _____ a metri _____

Casa di riposo _____ a metri _____

L'attività consisterà in (descrivere le principali fasi operative): _____

e comporterà l'utilizzo delle seguenti attrezzature

Nome e modello	Anno omologazione	Potenza sonora dB(A)	Impiego giornaliero (ore)

Verranno realizzate le seguenti misure tecnico-organizzative per mitigare l'emissione acustica:

Allega:

- planimetria dell'area del cantiere con evidenziata la posizione delle sorgenti sonore e degli edifici esposti al rumore;
- schede tecniche delle attrezzature impiegate;
- fotocopia di un documento di identità.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di conoscere quanto disposto in materia di inquinamento acustico dalla normativa nazionale, regionale e comunale ed attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

Padova, lì _____

In fede

ATTENZIONE!

Una volta compilata, **fare una copia** della presente DICHIARAZIONE; originale e copia dovranno essere presentate alla Segreteria del Settore Ambiente del Comune, **ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.**

E' possibile anche inviare la documentazione per posta, o via telefax.

La DICHIARAZIONE, munita del timbro del protocollo, o della ricevuta di ritorno della Raccomandata, o del rapporto di positivo invio tramite telefax, va tenuta in cantiere a disposizione per eventuali controlli.

La presente Dichiarazione è alternativa all'Autorizzazione in deroga e può essere presentata SOLO nel caso in cui:

- la durata del cantiere non sia superiore a 6 mesi,
- il cantiere si collochi ad una distanza superiore a 100 da siti sensibili (ospedali, case di cura o di riposo, scuole) e
- si preveda di rispettare TUTTE le condizioni di cui agli Artt. 23, 24 e 25 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Padova;

in caso contrario bisogna presentare RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA, mediante apposito modulo corredato di marca da bollo da **presentare almeno 30 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose** ;le lavorazioni rumorose potranno iniziare solo dopo il rilascio da parte del Settore Ambiente della specifica autorizzazione.

SANZIONI

Inosservanza norme regolamento: Art. 10 c. 3 L. 447/95: da € 258 a € 10.329

+ Inosservanza norme attività temporanee: Art. 8 L.R. 21/99: da € 103 a € 516

Superamento dei limiti: Art. 10 c. 2 L. 447/95: da € 516 a € 5.164